

**ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE "HAND MAGIE APS"**



In San Pietro in Cariano, via Valle di Pruviviano 9 si sono riuniti il 02/04/2025 per costituire un'associazione le seguenti persone:

- Dutt Shanti, nata a Negrar (VR) il 21/10/1991, c.fiscale DTTSNT91R61F861H, residente a Bussolengo (VR), in Loc. Cioi n.31;
- Grigoli Irene, nata a Bussolengo (VR) il 20/07/1987, c.f. GRGRNI87L60B296D, residente a Bussolengo (VR), in via San Isidoro 10;
- Compri Michela, nata a Isola della scala (VR) il 23/02/1983, c.f. CMPMHL83B63E349B, residente a Fumane (VR), in via Piani 7b;
- Marangoni Chiara nata a Negrar (VR), il 25/09/1990, c.f. MRNCHR90P65F861I, residente a San Pietro In Cariano (VR) in via della Molinara 11;
- Tomellini Ilaria, nata a Verona il 12/06/1991, c.f. TMLLRI91H52L781M, residente a Pescantina (VR), in via Antonio Vivaldi 19;
- Bergamini Consuelo, nata a Cologna Veneta (VR) il 04/04/1986, c.f. BRGCSL86D44C860D, residente a Castelnuovo del Garda (VR), in via Edith Stein 19;
- Spiazzi Sara, nata a Negrar (VR) il 27/04/1982, c.f. SPZSRA82D67F861B, residente a Pescantina (VR), in via Madonna 72.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra. Shanti Dutt, la quale quale a sua volta nomina Segretaria la Sig.ra Compri Michela

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge la proposta di Statuto.

Il numero dei soci fondatori risulta inoltre di n 7 (SETTE) persone.

I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga denominata "HAND MAGIE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

Lo statuto, messo ai voti, viene approvato alla unanimità nel testo allegato al presente atto come sua parte integrante.

Il Presidente propone inoltre di indicare in San Pietro in Cariano (VR), via Valle di Pruviviano 9 la sede legale dell'associazione, specificando in statuto esclusivamente l'indicazione del Comune in modo tale da non dover procedere a modifica statutaria qualora si rendesse necessario modificare sede nello stesso Comune. In questi casi pertanto la modifica della sede potrà essere adottata



dall'Assemblea ordinaria e sarà cura del Presidente procedere alla tempestiva comunicazione della variazione all'Agenzia delle Entrate e al Registro Unico del Terzo settore.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si passa quindi alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo: l'Assemblea dei soci fondatori nomina i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo che firmano per accettazione:

Cognome e Nome	Carica	Firma Per Accettazione
DUTT SHANTI	Presidente	Shanti Dutt
COMPRI MICHELA	Segretario	Michela Compri
GRIGOLI IRENE	Vicepresidente	Irene Grigoli
MARANGONI CHIARA	Tesoriere	Chiara Marangoni
TOMELLINI ILARIA	Consigliere	Tomellini Ilaria

Il Presidente invita i soci presenti a firmare per esteso il presente atto all'ultima pagina di atto costitutivo e statuto.

Infine, i presenti incaricano il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le pratiche necessarie ai fini della costituzione del sodalizio e alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione dedicata alle APS.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

I SOCI FONDATORI (NOME E COGNOME)

(FIRMA)

DUTT SHANTI

Shanti Dutt

GRIGOLI IRENE

Irene Grigoli

COMPRI MICHELA

Michela Compri

MARANGONI CHIARA

Chiara Marangoni

TOMELLINI ILARIA

Tomellini Ilaria

BERGAMINI CONSUELO

Consuelo Bergamini

SPIAZZI SARA

Sara Spiazzi

registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verona
Atti privati n. 14314. 533
Liquidità di 200,00

del (relato dal Registro e cartoleria)

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuseppina Seletti

08 MAG. 2025

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani





STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Verona, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "HAND MAGIE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "HAND MAGIE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- organizzare, promuovere e gestire iniziative culturali quali convegni, incontri, rassegne, tavole rotonde, conferenze e dibattiti sui temi legati alla nostra finalità istituzionale;
- organizzare, promuovere e gestire iniziative di natura musicale, teatrale, folkloristiche, artistiche, cinematografiche per promuovere la cultura, la storia e l'arte del territorio nazionale;

– organizzare, promuovere e gestire premi in ambito culturale, artistico e dello spettacolo con l'obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia del territorio nazionale;

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo, ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- candidarsi per essere eletti negli organi sociali purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni, il codice deontologico e gli atti e le deliberazioni del consiglio direttivo;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (maggioranza inderogabile). Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito

da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato, da un numero minimo di 3 – massimo 7 compreso il Presidente, membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per un numero massimo di 3 mandati consecutivi al fine di favorire il ricambio delle cariche. Eventuali ricandidature saranno possibili previo un periodo di non esercizio di un mandato.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile "Cause di ineleggibilità e di decadenza". Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile "Conflitto di interessi". Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui fosse composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai membri del Consiglio nella prima seduta dopo l'elezione.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

- Il consiglio nella sua prima adunanza elegge, fra i propri componenti, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
- All'inizio di ogni adunanza, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un segretario che curerà la redazione del verbale.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere presente più anziano di età.
- Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, entro un mese deve essere convocata l'Assemblea che provvede alla elezione dell'intero consiglio direttivo
- In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, subentra in sua vece il candidato non eletto che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione del

Consiglio Direttivo. Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

- In caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo potrà convocare, qualora lo ritenesse opportuno, quanto prima l'Assemblea dei soci per l'elezione del componente, o dei componenti, del Consiglio Direttivo venuto a mancare. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- In caso di assenza non giustificata di un consigliere, che non sia il Presidente dell'Associazione di volontariato, per quattro adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, questi può deliberarne la decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può incaricare per il compimento di determinati atti o categorie di atti, afferenti l'attività dell'Associazione, uno o più associati, con il loro consenso.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione da corrispondere all'atto dell'adesione o della rinnovazione dell'iscrizione ed eventuali casi di esonero dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo, con qualsiasi comunicazione scritta che giunga all'indirizzo dei suoi membri almeno due giorni prima dell'adunanza, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, che eccedono l'importo di Euro 20.000,00 (Ventimila/00), necessita preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria.

Responsabilità dei consiglieri e compiti del consiglio direttivo

1. I consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso l'Associazione dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più consiglieri.

2. La responsabilità per gli atti o le omissioni dei consiglieri non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente dell'Associazione.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali

iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i.,

comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Eventuali procedimenti in corso che riguardano la perdita di qualifica di socio, proseguiranno con riferimento alle norme dello statuto in vigore al momento dell'avvio del procedimento medesimo. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Shanti Dutt
Jenne Grigol
Michele Compi
Chiara Marangoni
13 Tamara Blavia
Consuelo Bergamini
Sara Spasari

